Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 10 marzo 1981

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 68 DEL 10 MARZO 1981:

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a sedici posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

Concorso, per esami, a quattordici posti di sottotenente di vascello (CP) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Concorsi, per titoli e per esami, a complessivi quarantotto posti di guardiamarina nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo, di cui all'art. 1 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386.

Concorso, per esami, a quattro posti di guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

(Da 943 a 946)

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 68 DEL 10 MARZO 1981:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 13: **Istituto di credito fondiario umbro marchigiano, ente morale, in Ancona:** Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 13 febbraio 1981. — **Istituto di credito fondiario umbro marchigiano, ente morale, in Ancona:** Obbligazioni fondiarie (estrazione n. 9) sorteggiate il 13 febbraio 1981. — **Istituto di credito fondiario umbro marchigiano, ente morale, in Ancona:** Obbligazioni fondiarie (estrazione n. 10) sorteggiate il 13 febbraio 1981. — **Istituto di credito fondiario umbro marchigiano, ente morale, in Ancona:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 13 febbraio 1981. — **Fiscambi, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Sider, società per azioni per il commercio dei prodotti siderurgici, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1980. — **Sicula partenopea di navigazione, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni « 8 % - 1980-1989 » sorteggiate il 2 marzo 1981. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni « IRI 6 % - 1964-1982 » sorteggiate il 24 febbraio 1981. — **Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 10 febbraio 1981.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1980, n. 1076.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1980, n. 339, concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1977, n. 779, con il quale è stata istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona la scuola di specializzazione in oncologia;

Considerato che con successivo decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1980, n. 339, è stato provveduto nuovamente alla istituzione della scuola di specializzazione in oncologia presso la suddetta Università di Ancona anziché al riordinamento come deliberato dai competenti organi accademici;

Riconosciuta la necessità di apportare le opportune modifiche allo statuto dell'Università di Ancona per quanto riguarda la scuola di specializzazione in oncologia;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Il dispositivo del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1980, n. 339, deve intendersi riferito al riordinamento della scuola di specializzazione in oncologia dell'Università di Ancona e non all'istituzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1981
Registro n. 20 *Istruzione, foglio n.* 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1980, n. 1077.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

La statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Il sesto comma dell'art. 217, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia generale, è soppresso e sostituito dal seguente:

« La scuola accoglie complessivamente un numero di settantacinque allievi, cui vanno ad aggiungersene altri sette per tutto il periodo di durata e secondo le modalità precisate da apposita convenzione stipulata con l'ospedale militare " Gen. L. Bonomo " di Bari ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1981
Registro n. 20 *Istruzione, foglio n.* 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1980, n. **1078.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 544, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della seconda scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.

Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio (2ª scuola)

Art. 545. — La seconda scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ha sede presso la seconda cattedra di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.

Il numero massimo degli iscritti è stabilito in quaranta specializzandi (dieci per anno di corso).

Per quanto riguarda la direzione della scuola, la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma si rimanda all'ordinamento della prima scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio (articoli 542-544).

Art. 2.

L'art. 618, primo comma, relativo alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile, è modificato nel senso che il numero massimo degli iscritti è stabilito complessivamente in ottantacinque specializzandi.

Art. 3.

L'art. 620, relativo alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile, è modificato nel senso che il secondo e terzo comma sono soppressi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1981
Registro n. 20 *Istruzione, foglio n.* 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1980, n. **1079.**

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad accettare una eredità.

N. 1079. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla signora Maria Ergert ved. Palumbo con testamento olografo 25 febbraio 1967, pubblicato in data 11 marzo 1974, numero 175768/16577 di repertorio, a rogito dott. Michele Zanuso, notaio in Milano, per i fini sociali dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1981
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 219

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1981, n. **52.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Padova alla stessa facoltà dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1958, n. 1153, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano, del 17 dicembre 1979 e 19 settembre 1980, con le quali si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla seconda cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università stessa al fine di sopperire alla mancanza di personale assistente e per poter far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova del 7 marzo 1980 che consente al passaggio del posto di

assistente ordinario alla seconda cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università di Milano;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università di Padova risulta attualmente ricoperto dal dott. Gianpaolo Spina e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra seconda di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1958, n. 1153, è attribuito unitamente al titolare dott. Gianpaolo Spina alla seconda cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1981
Registro n. 20 *Istruzione, foglio n.* 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1981, n. 53.

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad accettare un legato.

N. 53. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato consistente in circa L. 1.000.000 in denaro liquido e in lire 1.176.535 depositate sul libretto nominativo n. 12762 presso la Cassa di risparmio di Modena nonchè in titoli obbligatori per L. 14.500.000 depositati nella cassetta di sicurezza n. 85/A presso il Banco San Geminiano e S. Prospero, sede di Modena, disposto dalla signora Ilda Lami con testamento pubblico 31 maggio 1976, pubblicato in data 7 luglio 1976, numero 36135/5965 di repertorio, a rogito dott. Raniero Verganti, notaio in Modena.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1981
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 217

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1981, n. 54.

Autorizzazione all'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, ad accettare un lascito.

N. 54. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, viene autorizzata ad accettare il lascito consistente in L. 15.000.000, disposto in favore delle sezioni comunali di Rapallo, Novara e S. Margherita Ligure dalla signora Metilde Ansaldo ved. Parodi con testamento olografo 1° novembre 1972, pubblicato in data 5 dicembre 1975, n. 5486 di repertorio, a rogito dottor Alberto Piaggio, notaio in Moconesi (Genova).

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1981
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 215

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1980.

Assegnazione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano della somma complessiva di lire 148.948.842, pari ai rientri, per l'anno finanziario 1979, del fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni per il miglioramento fondiario nel Mezzogiorno di cui alla legge n. 1208/51.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 e il bilancio di previsione per il triennio 1980-82;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 e il bilancio pluriennale 1979-81;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1208, che istituisce un fondo speciale per la concessione di anticipazioni di miglioramento agli istituti di credito agrario, autorizzati ad operare nelle regioni e nei territori indicati nell'art. 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165;

Visto, in particolare, l'art. 1 della predetta legge n. 1208 che costituisce presso il Ministero del tesoro un fondo di rotazione a carattere permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 617/77, il quale dispone, all'art. 110, la soppressione del fondo di rotazione per mutui di miglioramento agrario nel Mezzogiorno ex legge n. 1208/51;

Visto il decreto del Ministero del tesoro n. 179968 in data 28 dicembre 1979, che incrementa il fondo regionale di sviluppo per il 1979, di L. 148.948.842, pari ai rientri del fondo di rotazione di cui sopra;

Visto il parere espresso dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/70 in data 4 dicembre 1980;

Vista la delibera CIPE dell'11 dicembre 1980;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano è assegnata, per le finalità esposte in premessa, la somma di L. 148.948.842, che viene ripartita come segue:

Regioni e province autonome	Somme (in lire)
—	—
Trento	1.397.132
Bolzano	1.584.510
Valle d'Aosta	1.979.520
Piemonte	6.518.060
Lombardia	9.881.795
Veneto	6.208.000
Friuli-Venezia Giulia	2.897.000
Liguria	3.347.060
Emilia-Romagna	6.245.180
Toscana	5.508.200
Umbria	3.102.430
Marche	3.978.840
Lazio	7.736.840
Abruzzo	6.828.850
Molise	4.983.600
Campania	18.880.070
Puglia	14.401.110
Basilicata	6.585.525
Calabria	10.688.240
Sicilia	17.761.620
Sardegna	8.435.260
Totale	148.948.842

Art. 2.

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1980, in conto residui di stanziamento 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *febbraio* 1981
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 52

(1343)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1980.

Assegnazione alla regione Piemonte della somma di lire 372.767.630 per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel secondo programma triennale (anno 1979) ai sensi della legge n. 412/75.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per i programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 ed il bilancio pluriennale 1980-82;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979-81;

Visto, in particolare, l'art. 113 della predetta legge 88/79, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli Assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici del 22 luglio 1977, con cui viene approvato il piano contenente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi per il secondo programma triennale 1978-80;

Visto il decreto interministeriale del bilancio, della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 3 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 232, con il quale vengono attribuiti alla regione Piemonte i fondi di edilizia scolastica, di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412, per il secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto in data 25 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 289, con il quale è stata assegnata alla regione Piemonte la disponibilità di L. 846.945.000, quale anticipo del 5%, relativamente al 1979;

Vista la dichiarazione n. 32862 del 5 novembre 1980, resa dall'assessore competente della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 113 della legge n. 88/79, con la quale si chiede l'erogazione dell'importo di L. 372.767.630, già trasferito dalla regione medesima agli enti obbligati, per il pagamento di opere già eseguite, comprese nel secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che la somma indicata trova copertura nei fondi ancora disponibili, relativi al 1979;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Piemonte è assegnata la somma di lire 372.767.630, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1980, in conto residui di stanziamento 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1981
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 93

(1346)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1980.

Assegnazione alla regione Piemonte della somma di lire 1.602.808.352 per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel primo programma triennale (anno 1978) ai sensi della legge n. 412/75.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario di intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 143/78, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482 (recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978 - primo provvedimento);

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 ed il bilancio di previsione per il triennio 1980-82;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79 — che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979/81 — il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 9 ottobre 1975, con il quale è approvato il piano di riparto fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dei fondi per il primo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 40, con il quale è stata erogata alle regioni a statuto ordinario la somma di lire 13.155.607.200, quale anticipo del 5% della disponibilità per il 1978 (primo programma);

Viste le dichiarazioni n. 32986 e n. 32988, dell'11 novembre 1980, rese, entrambe, dall'assessore competente della regione Piemonte, con le quali si chiede la somministrazione degli importi di L. 190.513.515 e di lire 1.642.962.004, relativamente al 1° programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che la somma, ancora disponibile, a favore della regione Piemonte, per il 1978, primo programma, ammonta a L. 1.602.808.352;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 1.602.808.352 è assegnata alla regione Piemonte, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul capitolo 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1980, in conto residui di stanziamento per il 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1981
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 95

(1345)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1981.

Compensazione finanziaria degli oneri derivanti all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dal mantenimento di alcuni obblighi di servizio pubblico per l'esercizio finanziario 1981.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1191 del 26 giugno 1969 relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e dalla Comunità Europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223, che detta norme riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, che stabilisce le procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per la compensazione degli oneri derivanti da detti obblighi qualora non possano essere soppressi, per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto n. 22 del 17 settembre 1977, art. 3, del Ministro dei trasporti emanato di concerto con il Ministro del tesoro, il quale, al citato articolo, prevede la determinazione definitiva degli oneri da compensare in base alle risultanze consuntive dell'esercizio 1978;

Vista la nota n. R.313/265/TS/00393 del 25 settembre 1980, con la quale, in conformità della procedura stabilita dal citato decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda diretta a ottenere la soppressione degli obblighi di servizio pubblico che comportano svantaggi economici per la stessa Azienda e, in mancanza di tale soppressione, il rimborso dei relativi oneri;

Vista ancora la sopracitata nota n. R.313/265/TS/00393 del 25 settembre 1980 con la quale, in conformità del paragrafo 2 dell'art. 13 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1191 del 26 giugno 1969, nonché del decreto interministeriale Trasporti-Tesoro n. 22, art. 3, del 17 settembre 1977, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda per ottenere il conguaglio tra gli importi a suo tempo accordati, a titolo di mantenimento degli obblighi di servizio pubblico, in sede di previsione per l'esercizio 1978 e quelli definitivamente accertati in sede consuntiva per lo stesso anno;

Vista la delibera favorevole n. 172 adottata in merito alle anzidette domande dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nella adunanza n. 27 del 20 luglio 1980;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti obblighi di servizio pubblico, di cui è stata chiesta la soppressione con la nota R.313/265/TS/00393 del 25 settembre 1980 citata nelle premesse, debbono essere mantenuti per garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto, valutata in funzione degli elementi indicati al paragrafo 2 dell'art. 3 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1191/69;

a) obbligo di esercizio delle linee a scarso traffico elencate nell'allegato n. 1;

b) obbligo di esercizio degli impianti passivi, posti sulle linee della rete fondamentale e di quella complementare, elencati nell'allegato 2;

c) obbligo di esercizio dei servizi di traghetto fra il Continente e la Sardegna, di cui all'allegato n. 3;

d) obbligo di esercizio dei servizi automobilistici sostitutivi di quelli ferroviari elencati nell'allegato n. 4;

e) obblighi tariffari elencati nell'allegato n. 5 (esclusi i trasporti postali);

f) obbligo tariffario per il trasporto degli effetti postali di cui all'allegato n. 5;

Art. 2.

Gli importi spettanti, per l'esercizio 1981, all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 1 e del paragrafo 2 dell'art. 6 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1191/69, a compenso degli oneri derivanti dal mantenimento degli obblighi di servizio pubblico di cui al precedente art. 1, sono stabiliti, a titolo di previsione, nelle seguenti misure:

per l'esercizio delle linee a scarso traffico	L.	775.702.000.000
per l'esercizio degli impianti passivi posti sulle linee della rete fondamentale e di quella complementare	»	19.300.000.000
per l'esercizio dei servizi di traghetto fra il Continente e la Sardegna	»	30.300.000.000
per i servizi automobilistici sostitutivi	»	564.000.000
per gli obblighi tariffari (esclusi quelli postali)	L.	262.619.000.000
per gli obblighi tariffari derivanti dal trasporto degli effetti postali	»	36.643.900.000
Totale . . .	L.	1.125.128.900.000

La dettagliata specificazione dei suddetti importi ed i criteri di calcolo adottati per la loro determinazione sono esposti nei citati allegati n. 1 (linee a scarso traffico), n. 2 (impianti passivi), n. 3 (servizi di traghetto tra il Continente e la Sardegna), n. 4 (servizi sostitutivi) e n. 5 (obblighi tariffari e postali) al presente decreto.

Art. 3.

Gli importi stabiliti a titolo di previsione nel precedente art. 2 saranno conguagliati con quelli definitivi che saranno accertati sulla base delle risultanze consuntive dell'esercizio 1981.

Art. 4.

Una compensazione finanziaria, a titolo di conguaglio globale per l'esercizio 1978, si applica, nei riguardi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a compenso degli oneri derivanti dal mantenimento degli obblighi di servizio pubblico per gli importi fissati a titolo definitivo per l'esercizio stesso nelle misure appresso indicate:

per l'esercizio delle linee a scarso traffico	L.	275.825.300.000
per l'esercizio degli impianti passivi posti sulle linee della rete fondamentale e di quella complementare	»	13.110.401.000
per l'esercizio dei servizi di traghetto fra il Continente e la Sardegna	»	18.501.100.000
per i servizi automobilistici sostitutivi	»	451.500.000
per gli obblighi tariffari (esclusi quelli postali)	»	136.350.425.000
per gli obblighi tariffari derivanti dal trasporto degli effetti postali	»	36.643.900.000
per gli obblighi tariffari per partecipanti alle elezioni di alcuni consigli comunali e provinciali il 14 e 28 maggio 1978	»	329.031.000
per gli obblighi tariffari per partecipanti al referendum dell'11 e 12 giugno 1978	»	2.095.065.000
Totale . . .	L.	483.306.722.000

La dettagliata specificazione dei suddetti importi ed i criteri di calcolo adottati per la loro determinazione sono esposti negli allegati n. 1, 2, 3, 4 e 5 al presente decreto.

Art. 5.

L'importo di L. 217.040.162.000 corrisponde alla differenza fra l'importo totale di L. 483.306.722.000, di cui al

precedente art. 4, e l'importo totale di L. 266.266.560.000 di cui alla domanda presentata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1978.

Detto importo sarà oggetto di rimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nell'esercizio 1981.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1981

Il Ministro dei trasporti
FORMICA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(1297)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1981.
Normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1981.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento (C.E.E.) n. 1192/69 del Consiglio delle Comunità europee del 26 giugno 1969 relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattamenti della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.C.A.) per la durata della terza tappa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223, che detta norme riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, che stabilisce le procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto n. 20 del 17 settembre 1977 del Ministro dei trasporti emanato di concerto con il Ministro del tesoro ed in particolare l'art. 2 che prevede la determinazione definitiva degli oneri da compensare in base alle risultanze consuntive dell'esercizio 1978;

Vista la nota n. R.313/265/NC/00395 del 25 settembre 1980 con la quale, in conformità della procedura stabilita dai citati decreti del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, e interministeriale 17 settembre 1977, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda diretta ad ottenere la normalizzazione dei conti dell'Azienda stessa per l'esercizio 1981 ed il conguaglio allo stesso titolo, in relazione ad alcune categorie per l'esercizio 1978;

Vista la delibera favorevole n. 172 adottata in merito alla anzidetta domanda del consiglio di amministrazione della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nella adunanza n. 27 del 29 luglio 1980;

Decreta:

Art. 1.

La normalizzazione dei conti di cui al regolamento n. 1192/69 del Consiglio delle Comunità europee citato nella premesse e le conseguenti compensazioni finanziarie a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si applica per l'anno finanziario 1981, agli oneri e per gli importi netti, fissati a titolo di previsione, qui di seguito indicati:

Categoria del regolamento CEE	Specificazione degli oneri	Importi Lire
II	Spese per assegni familiari . .	11.682.000.000
III	Spese per le pensioni	32.542.000.000
IV	Spese per i passaggi a livello .	74.645.000.000
X	Spese per gli assegni e gli scatti biennali di stipendio agli ex combattenti e per i congedi speciali ai mutilati ed invalidi di guerra	5.160.000.000
XIV	Condizioni imposte per i contratti pubblici di appalto di opere e forniture	11.623.109.000
XV	Oneri finanziari dovuti alla mancata normalizzazione nel passato: 1 — Interessi relativi alla quota parte dei prestiti destinata al riclassamento ed al rinnovamento degli impianti	45.622.253.000
	2 — Oneri finanziari (capitale e interessi) relativi ai prestiti contratti per la copertura dei disavanzi di gestione	207.207.241.000
	TOTALE . . .	388.481.603.000

Gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione degli importi sopra indicati sono esposti in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Sulla base delle risultanze consuntive dell'esercizio 1981, si procederà alla determinazione in via definitiva degli oneri ammessi alla compensazione finanziaria e degli importi fissati a titolo di previsione nel precedente art. 1.

Art. 3.

La normalizzazione dei conti di cui al regolamento n. 1192/69 del Consiglio delle Comunità europee, citato nelle premesse, e le conseguenti compensazioni finanziarie a favore della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si applicano, per l'anno finanziario 1978, agli oneri e per gli importi netti, fissati a titolo definitivo, qui di seguito indicati:

Categoria del regolamento CEE	Specificazione degli oneri	Importi Lire
II	Spese per assegni familiari . .	4.704.000.000
IV	Spese per passaggi a livello . .	22.663.000.000
XIV	Condizioni imposte per contratti pubblici:	
	— Convenzioni con Enti porto	3.444.882.000
	— Appalti di opere e forniture	807.704.000
XV	Oneri finanziari per prestiti contratti per la copertura di disavanzi di gestione	43.220.000
	TOTALE . . .	31.662.806.000

Per la categoria III - Spese per le pensioni - l'importo complessivo netto determinato per l'esercizio 1978 ai fini della normalizzazione dei conti è di L. 32 miliardi 542.000.000.

Per la categoria X - Spese per gli assegni e scatti biennali di stipendio agli ex combattenti; indennità di buonuscita - l'importo complessivo netto determinato per l'esercizio 1978 ai fini della normalizzazione dei conti è di L. 16.657.666.000.

Per la categoria XV - Oneri finanziari dovuti a mancata normalizzazione nel passato - sub 1) « Interessi relativi ai prestiti destinati al riclassamento e rinnovo degli impianti » l'importo complessivo netto determinato per l'esercizio 1978 ai fini della normalizzazione dei conti è di L. 52.908.984.000.

Gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione degli importi sopra indicati sono esposti in allegato al presente decreto.

Art. 4.

L'importo di L. 5.608.431.000 - corrispondente alla differenza fra l'importo accordato a titolo di previsione, per l'esercizio 1978, con il citato decreto interministeriale n. 20 del 17 settembre 1977 per le categorie III (spese per le pensioni), X (spese per assegni e scatti biennali di stipendio agli ex combattenti, indennità di buonuscita) e XV Oneri finanziari dovuti a mancata normalizzazione nel passato - sub 1) Interessi relativi ai prestiti destinati al riclassamento e rinnovo degli impianti) e l'importo determinato in via definitiva per l'esercizio 1978 sarà detratto nell'esercizio 1981 dal totale degli importi riconosciuti all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a titolo di normalizzazione dei conti in base all'art. 1 del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1981

Il Ministro dei trasporti
FORMICA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(1298)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1981.

Compensazione finanziaria degli oneri derivanti all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dall'applicazione dei prezzi e condizioni particolari per l'esercizio 1981.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1191 del 26 giugno 1969 relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223, che detta norme riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, che stabilisce le procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per la compensazione degli oneri derivanti da detti obblighi qualora non possano essere soppressi, per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto n. 21 del 17 settembre 1977 del Ministro dei trasporti emanato di concerto con il Ministro del tesoro, ed in particolare l'art. 2 che prevede la determinazione definitiva degli oneri da compensare in base alle risultanze consuntive dell'esercizio 1978;

Vista la nota n. R.313/265/TS/00393 del 25 settembre 1980 con la quale, in conformità delle procedure stabilite dai citati decreti del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276 e Interministeriale 17 settembre 1977, n. 21, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda di compensazione finanziaria, per l'esercizio 1981, e di conguaglio per l'esercizio 1978, per gli oneri derivanti dall'applicazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto imposti a favore di categorie sociali particolari;

Vista la delibera favorevole n. 172 adottata in merito all'anzidetta domanda dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nell'adunanza n. 27 del 29 luglio 1980;

Decreta:

Art. 1.

La compensazione finanziaria di cui al paragrafo 3 dell'art. 1 del Regolamento n. 1191/69 del Consiglio delle Comunità europee, si applica, nei riguardi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e per l'anno finanziario 1981, agli oneri e per l'importo netto, fissato a titolo di previsione, qui di seguito indicato:

oneri derivanti dall'applicazione, ai trasporti di persone, di prezzi e condizioni imposti a favore di categorie sociali particolari . . L. 690.413.000.000

La dettagliata specificazione degli oneri sopra indicati e gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione dei corrispondenti importi sono esposti in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Sulla base delle risultanze consuntive dell'esercizio 1981, si procederà alla determinazione in via definitiva degli oneri ammessi alla compensazione finanziaria e degli importi fissati a titolo di previsione nel precedente art. 1.

Art. 3.

La compensazione finanziaria di cui al regolamento n. 1191/69 - art. 1, par. 3 - del Consiglio delle Comunità europee si applica, nei riguardi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per l'anno 1978, agli oneri e per l'importo netto, fissato a titolo definitivo qui di seguito indicato:

oneri derivanti dall'applicazione, ai trasporti di persone, di prezzi e condizioni imposti a favore di categorie sociali particolari . . . L. 690.413.000.000

La dettagliata specificazione degli oneri sopra indicati e gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione dei corrispondenti importi sono esposti in allegato al presente decreto.

Art. 4.

L'importo di L. 181.131.077.000, corrispondente alla differenza fra l'importo di L. 342.258.303.000 determinato in via definitiva per l'esercizio 1978 e l'importo di L. 161.127.226.000, di cui all'art. 1 del citato decreto interministeriale n. 21 del 17 settembre 1977, è rimborsato all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nell'esercizio 1981.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1981

Il Ministro dei trasporti
FORMICA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(1299)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1981.

Modalità per la costituzione del deposito, per l'estinzione del titolo di spesa e per l'esecuzione del giudicato di somme pignorate, intestati agli enti locali, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153 convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299, che all'art. 23 stabilisce norme con le quali è assicurato il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, per l'anno 1980, da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante erogazioni da parte del Ministero dell'interno;

Visto l'ultimo comma del predetto art. 23 che prevede, in caso di impedimenti notificati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, l'accantonamento da parte di questa in un deposito intestato al nome dell'ente dell'importo pignorato oltre agli accessori ed alle spese valutati dall'avvocatura erariale, nonchè di provvedere al pagamento della differenza con versamento nel conto corrente postale dell'ente stesso;

Considerato che lo stesso ultimo comma del citato art. 23 stabilisce che le modalità per la costituzione del deposito, per l'estinzione del titolo di spesa e per l'esecuzione del giudicato saranno determinate con decreto del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, in caso di impedimenti notificati alle medesime, concernenti pagamenti di titoli di spesa intestati agli enti locali, trasmettono detti atti all'avvocatura erariale competente per territorio, per la determinazione, oltre che dell'importo pignorato, degli accessori e delle spese.

Dette sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a fronte delle somme determinate dall'avvocatura erariale emetteranno un vaglia del tesoro da commutarsi in quietanza di deposito provvisorio da inviarsi alle coesistenti direzioni provinciali del tesoro con copia degli atti relativi.

La rimanente somma da pagarsi liberamente all'ente beneficiario sarà commutata in un vaglia del tesoro da estinguersi in conto corrente postale intestato al creditore.

Art. 2.

I provvedimenti di assegnazione emessi dall'autorità giudiziaria a fronte delle somme pignorate costituite in deposito provvisorio saranno trasmesse dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato interessate, previo parere dell'avvocatura erariale competente, alle coesistenti direzioni provinciali del tesoro, le quali autorizzeranno la restituzione dei depositi ai soggetti indicati nei predetti provvedimenti della autorità giudiziaria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1981
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 41

(1398)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1981.

Limitazione delle funzioni del titolare dell'agenzia consolare di seconda categoria in Kano (Nigeria).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Decreta:

Il sig. Oreste Cambrè, agente consolare onorario in Kano (Nigeria), con circoscrizione gli Stati di Kano, Kaduna, Borno, Sokoto, Niger, Plateau, Bauchi e Congola, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari relativamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dalla apertura di successioni in Italia;

c) atti conservativi che non implichino disposizioni di beni, in materia di successioni, naufragio o sinistro aereo;

d) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

e) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia a Lagos;

f) rilascio di procure speciali;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalla competenza del suddetto agente consolare onorario sono esercitate dall'ambasciata d'Italia a Lagos.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1981

Il Ministro: COLOMBO

(1332)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1981.

Limitazione delle funzioni del titolare dell'agenzia consolare di seconda categoria in Bar (Jugoslavia).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Decreta:

Il sig. Ivo Antovic, agente consolare onorario in Bar (Jugoslavia), con circoscrizione i comuni di Cattaro, Budva, Petrovac, Bar e Ulcinj, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari relativamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle Autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1981

Il Ministro: COLOMBO

(1331)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1981.

Orari di insegnamento e prove di esame per le scuole medie statali speciali per sordomuti.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1979 con il quale sono stabiliti i programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame per la scuola media statale;

Veduto l'art. 1-*octies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1979 (registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1980, registro n. 22 Istruzione, foglio n. 249) che istituisce a decorrere dal 1° settembre 1978 le scuole medie statali speciali per sordomuti;

Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Decreta:

Gli orari e le prove di esame per le scuole medie statali speciali per sordomuti sono stabiliti secondo il testo allegato al presente decreto.

Roma, addì 18 febbraio 1981

Il Ministro: BODRATO

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI STATALI NELLE SCUOLE MEDIE SPECIALI PER SORDOMUTI

Materie d'insegnamento	Ore settimanali			Prove di esame
	Classe 1ª	Classe 2ª	Classe 3ª	
Religione	1	1	1	—
Italiano	7	7	6	S.O.
Storia, educazione civica e geografia	4	4	5	O.
Lingua straniera . .	3	3	3	S.O.
Scienze matematiche, chimiche fisiche e naturali	6	6	6	S. (1) O.
Educazione tecnica . .	3	3	3	O.
Educazione artistica .	3	3	3	O.
Educazione fisica . .	2	2	2	O.
	29	29	29	

(1) La prova scritta riguarda soltanto la matematica.
Avvertenza: S. = scritto; O. = Orale.

(1338)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1981.

Programmi di insegnamento delle materie « educazione tecnica - educazione tecnica speciale » e « attività pratiche speciali » nella scuola media statale per ciechi.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 16 giugno 1977, n. 348 recante modifiche di alcune norme della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Visto l'art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1979 con il quale vengono fissati, tra l'altro, i programmi per la scuola media statale;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1979 con il quale vengono fissati gli orari di insegnamento e le prove di esame per le scuole medie statali per ciechi;

Ritenuta l'opportunità di provvedere a un aggiornamento dei programmi di « educazione tecnica - educazione tecnica speciale » e di « attività pratiche speciali » approvati con decreto ministeriale 30 ottobre 1963;

Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Decreta:

Nella scuola media statale per ciechi, i programmi di insegnamento delle materie « educazione tecnica - educazione tecnica speciale » e « attività pratiche speciali » sono stabiliti secondo il testo allegato al presente decreto.

Per i restanti insegnamenti valgono i programmi stabiliti con decreto ministeriale 9 febbraio 1979 per le scuole medie statali.

Roma, addì 18 febbraio 1981

Il Ministro: BODRATO

EDUCAZIONE TECNICA - EDUCAZIONE TECNICA SPECIALE

PREMESSA

I presupposti orientativi, metodologici e didattici contenuti nei programmi per l'insegnamento dell'educazione tecnica di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 1979, riferendosi alla formazione integrale della personalità dell'alunno e a un suo corretto adeguamento alla realtà sociale e tecnologica del nostro tempo, possono essere recepiti anche dalla scuola media per ciechi o dalla scuola media comune nei confronti degli alunni minorati della vista in essa inseriti.

Si ritiene tuttavia di qualificare i predetti programmi con indirizzi metodologici e didattici speciali, allo scopo di consentire il raggiungimento di obiettivi pedagogici conformi alla generalità degli alunni e ai presupposti sanciti dalle indicazioni programmatiche per la formazione tecnica e l'informazione tecnologica dei preadolescenti.

Si sottolinea l'inderogabile necessità di garantire soprattutto nella disciplina dell'educazione tecnica - educazione tecnica speciale i seguenti aspetti formativi che la rendono significativa per l'alunno non vedente:

A) Intervento individualizzato che favorisca la rappresentazione immaginativa, la comprensione analitica, la rappresentazione globale nella proiezione operativa e sociale dell'oggetto, dello strumento o del complesso di produzione.

B) L'adeguamento della capacità motoria e manipolativa ai compiti specifici e agli scopi programmatici della disciplina.

C) Evoluzione della capacità logico-operativa verso le forme della generalizzazione e dell'astrazione: evoluzione spesso contraddetta, inibita o alterata dalla presenza della minorazione della vista.

Le precedenti caratteristiche specifiche dell'insegnamento tecnico agli alunni non vedenti costituiscono il substrato didattico della definizione dell'educazione tecnica speciale che nella globalità dell'intervento costituisce un tutt'uno con l'educazione tecnica comunemente intesa, confluendo la specificità didattica nel progetto globale di partecipazione dell'alunno che non vede alla realtà del comune contesto operativo e sociale.

Da quanto sopra esposto si evincono alcuni corollari applicativi che possono essere così puntualizzati:

1) stante il carattere fortemente individualizzato dell'intervento tecnico operativo, i gruppi d'apprendimento costituiti per classi parallele o per classi verticali non possono essere costituiti da più di sei alunni, per evitare la riduzione dell'intervento stesso alla forma del verbalismo;

2) l'adozione di sussidi didattici e di attrezzature scolastiche speciali tali da assicurare anche all'alunno che non vede il raggiungimento degli obiettivi pedagogici che l'educazione tecnica si prefigge nei confronti della generalità degli alunni, senza indulgere ad atteggiamenti riduttivi ed emarginanti sulla base della presenza della minorazione.

ITINERARI DIDATTICI DIFFERENZIATI

Allo scopo di conseguire gli obiettivi della formazione tecnica e dell'informazione tecnologica prevalentemente costituiti dalla capacità di osservare mediante i sensi del tatto e dell'udito la realtà circostante, le cose in essa contenute, gli oggetti di uso comune, la struttura di questi in riferimento alla materia di cui sono costituiti e al processo di produzione, nonché ai principi di funzionamento e di utilizzazione occorre predisporre l'alunno che non vede all'acquisizione della capacità motoria e manipolativa e all'abilità immaginativa soprattutto nella forma della integrazione delle percezioni.

A questo scopo si farà ricorso alla manipolazione di semplici oggetti (nella prima classe) di cui si dovrà cercare di osservare il materiale utilizzato dalla costruzione nelle sue caratteristiche tattili e bariche, la forma nelle sue caratteristiche di dimensioni e di rapporto di grandezza, anche mediante la riduzione dal tridimensionale al bidimensionale con evidente itinerario verso l'individuazione della struttura geometrica la cui chiara comprensione costituisce il punto di riferimento più sicuro per l'orientamento del non vedente nello spazio e per la elaborazione di concetti spaziali.

La disciplina dell'educazione tecnica - educazione tecnica speciale deve assumere quindi una caratteristica interdisciplinare contribuendo all'esatta comprensione della forma che potrà essere utilizzata e si costituisce come momento essenziale nello studio delle scienze matematiche-fisiche, della geografia e delle attività pratiche speciali.

L'approfondimento didattico della conoscenza degli oggetti e del processo di produzione degli stessi si pone come elemento indispensabile di sostegno a una corretta e concreta informazione tecnologica, aprendo la mente dell'alunno non vedente alla comprensione di fatti e fenomeni che caratterizzano la vita economica e sociale del nostro tempo e delle epoche storicamente coinvolte nella preparazione dell'attuale stato di civiltà.

Nessuna fase dell'evoluzione tecnica e tecnologica dovrà essere preclusa all'alunno che non vede e da ciò scaturisce come prima conseguenza didattica l'opportunità dell'adattamento speciale dei sussidi e delle attrezzature.

L'autentica integrazione di chi non vede nella società passa attraverso la fruizione di questi sussidi e di una didattica specifica adattati alle condizioni specifiche della minorazione della vista.

L'elettrotecnica, come l'elettrologia, la tecnica di trasformazione delle materie prime, l'elettronica, la tecnica estrattiva, la metallurgia, l'agraria, la telefonia e la telegrafia, l'edilizia, l'industria alimentare, l'industria tessile, della carta e del legno, la petrolchimica, l'informatica nelle sue molteplici diramazioni, debbono consentire all'alunno che non vede una preparazione ampia anche orientata alle sue scelte professionali successive, senza che si anticipino i momenti tecnici della professionalizzazione.

Una parte dell'intervento educativo dovrà essere quindi dedicata ad approfondire la conoscenza tecnica degli strumenti, delle attrezzature e degli ambienti operativi con cui e in cui presumibilmente si dovrà realizzare l'impegno di lavoro del privo della vista.

A tale scopo l'educazione tecnica speciale così come le altre attività didattiche della scuola media per ciechi o comunque che si rivolge ad alunni non vedenti, in un processo didattico intensamente interdisciplinare, dovrà promuovere una sicura capacità manipolativa, consentendo attraverso l'educazione della mano un'ampia vicarianza operativa della minorazione della vista favorendo il costituirsi di un processo immaginativo e cognitivo fondato su basi di concretezza e di chiarezza rappresentativa.

L'insegnante di educazione tecnica - educazione tecnica speciale dovrà quindi includere tra i propri compiti, dedicandovi parte dell'orario scolastico, la ricerca di adattamento dei sussidi e delle attrezzature, la preparazione e lo svolgimento di visite didattiche a centri di produzione e di distribuzione, a impianti tecnici, a sedi economiche e commerciali, a località naturali fonti di materie prime o di produzione di energia.

ATTIVITA' PRATICHE SPECIALI

Scopi e contenuti della disciplina

Le attività pratiche speciali maschili e femminili che caratterizzano la scuola media statale per ciechi sono apparse per la prima volta nei programmi ministeriali pubblicati con decreto del Ministro della pubblica istruzione il 30 ottobre 1963 in attuazione dell'art. 16 della legge n. 1859/62.

Gli scopi delle attività pratiche speciali maschili e femminili hanno assunto un carattere integrativo pur nella essenzialità applicativa delle stesse, sostituendo la funzione pedagogica delle esercitazioni pratiche previste dalla precedente scuola di avviamento professionale.

L'integrazione attuata dalle attività pratiche speciali si propone con carattere di interdisciplinarità e con precisi scopi di normalizzazione.

Principalmente possono individuarsi i seguenti scopi educativi fortemente caratterizzati dall'esigenza di superare gli effetti secondari della minorazione della vista:

A) Conoscenza e utilizzazione dello schema corporeo ai fini concreti dell'acquisizione di una matura autonomia nella cura e nell'ordine della persona, nell'abbigliamento in relazione alle esigenze dell'età, nell'alimentazione nelle fasi dell'assunzione dei cibi e della scelta degli stessi.

B) Sviluppo delle capacità manipolatorie ed esecutive precipuamente dirette alla finalizzazione del movimento, alla coordinazione immaginazione-mano sostitutiva di quella visiva. In questo senso il lavoro assume finalità pedagogiche, ponendosi come personale esperienza interiorizzata mediante l'azione per l'arricchimento cognitivo e ideativo.

C) Acquisizione dell'autonomia nell'ambito degli ambienti di vita e rivolta al soddisfacimento delle principali esigenze pratiche connesse con la vita quotidiana.

Gli scopi pedagogici precedentemente indicati consentono di garantire una significativa presenza del non vedente nella società e nella vita produttiva a cui conserva pieno diritto e per la quale propone la sua formazione nell'ambito di una scelta personale.

ITINERARI DIDATTICI DIFFERENZIATI

E' appena il caso di sottolineare come sia indispensabile conservare la distinzione per sesso delle attività, rivolgendosi le stesse alla evidenziazione delle caratteristiche fisiche e psichiche della persona e attinendo le molteplicità delle attività svolte agli interessi prevalentemente connesse con' le caratteristiche specifiche del sesso.

Ciò nonostante si ritiene utile che alcune attività siano svolte in gruppi misti onde evitare la preclusione di importanti esperienze utili ad entrambi i sessi.

Il concetto di attività pratiche speciali dovrebbe portare al superamento della struttura «classe» per preferire l'intervento su gruppi di apprendimento interclasse o intraclasse composti da un numero di alunni variabile da attività ad attività e comunque non inferiore alle quattro unità e non superiore alle otto unità.

L'itinerario didattico differenziato dovrebbe svolgersi intorno ad argomenti tratti dai bisogni degli alunni, dalle caratteristiche ambientali, dalle tradizioni sociali e rivolte in particolare ai seguenti aspetti:

A) Cura della persona in relazione all'età, al gusto e all'ordine.

B) Abbigliamento con l'acquisizione dell'autonomia nel vestirsi, della capacità nella scelta degli indumenti, della conoscenza dei luoghi di produzione e dei luoghi di distribuzione degli indumenti stessi, della cura e della manutenzione degli abiti e della abilità sorretta da tecniche specifiche per la confezione degli indumenti personali.

C) Arredamento e conservazione degli oggetti con approfondimento delle caratteristiche degli ambienti, della distribuzione delle suppellettili, del rapporto esistenziale tra l'uomo e gli oggetti per il soddisfacimento dei fondamentali bisogni ivi compresi quelli culturali.

Dalla semplice conoscenza delle principali norme di arredamento e di disposizione degli oggetti si procede alla conoscenza della tecnica di esecuzione di semplici lavori di locazione, di aggiustaggio, di organizzazione dei piccoli impianti e di costruzione di semplici oggetti utili.

La costruzione in laboratorio che non avrà scopi professionali sarà volta ad accentuare i contenuti di ideazione e di progettazione resi particolarmente difficili dalla presenza della minorazione visiva che particolarmente incide sulla duttilità rappresentativa e sulla creatività immaginativa.

Il lavoro si porrà pertanto lo scopo di rinforzo di tutte le operazioni mentali mediante l'acquisizione di esperienze ripetute nell'esercizio.

Le attività pratiche non potranno essere circoscritte al laboratorio o all'aula speciale, ma dovranno invece interessare una attenta e ordinata esplorazione degli ambienti esterni alla scuola: strade e piazze, edifici pubblici, negozi e mercati, mezzi di comunicazione e servizi generali, così da educare nell'adolescente minorato della vista il senso di appartenenza alla comunità e la capacità di mettersi in rapporto con gli altri utilizzando il medesimo ambiente.

Dalla prima alla terza media si svolgono gli interventi senza che per altro si possa far riferimento ad una progressione precedentemente programmata, essendo per una corretta applicazione delle attività pratiche speciali, indispensabile partire dalle concrete esigenze dell'alunno e da una oggettiva valutazione della sua maturazione psicologica e fisica, prevalentemente in relazione al comportamento motorio e a quello immaginativo.

Gli interventi didattici pertanto, potranno svolgersi per gruppi separati per sesso, o per livelli di età o per maturazione di comportamento.

All'inizio dell'anno scolastico, i consigli di classe procedono alla costituzione dei gruppi e alla predisposizione dei piani didattici di intervento da sottoporre a periodica verifica anche con il contributo degli specialisti operanti nella scuola.

Si registrano gravi immaturità di comportamento non sempre imputabili alla presenza della minorazione della vista e pertanto si rende necessaria la collaborazione di tutti i docenti e degli specialisti per interventi correttivi sul piano generale.

I piani di intervento didattico relativi alla rimozione delle difficoltà motorie derivanti da cause patologiche di natura organica o psichica dovranno essere predisposti direttamente dal collegio dei docenti per i singoli casi, assumendo le attività pratiche speciali come momento centrale di natura pedagogica, allo scopo di favorire il riequilibrio della partecipazione del soggetto all'ambiente.

(1339)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1981.

Limitazione delle funzioni del titolare del consolato di seconda categoria in Gibilterra.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Decreta:

Il sig. Abraham Joseph Benatar, console onorario a Gibilterra, con circoscrizione la città di Gibilterra, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari relativamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dalla apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo dei passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia a Londra;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1981

Il Ministro: COLOMBO

(1330)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1981.

Modalità di presentazione delle domande di aiuto al consumo dell'olio d'oliva.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
E
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966 — come modificato dai regolamenti (CEE) n. 1562/78 del 29 giugno 1978 e n. 1917/80 del 15 luglio 1980 — ed in particolare l'art. 11, con il quale si prevede l'istituzione di un regime di aiuto al consumo dell'olio d'oliva e la possibilità per gli Stati membri di affidare ad organismi professionali riconosciuti compiti di partecipazione all'attività di determinazione dei quantitativi confezionati da ammettere all'aiuto al consumo;

Visto il regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio del 19 dicembre 1978, e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto al consumo dell'olio di oliva;

Visto il regolamento (CEE) n. 3172/80 della Commissione del 5 dicembre 1980 recante modalità di applicazione del regime di aiuto al consumo dell'olio d'oliva;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1978 recante norme di attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 30 novembre 1978;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 14 novembre 1979, concernente l'affidamento dei compiti di controllo inerenti alla concessione dell'aiuto al consumo dell'olio d'oliva;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1980, recante modalità di attuazione dell'aiuto al consumo dell'olio d'oliva per la campagna 1979-80 e successive;

Ritenuta la necessità di emanare le nuove disposizioni interne di attuazione della sopraspecificata normativa comunitaria per la campagna 1980-81 e successive;

Decreta:

Art. 1.

L'aiuto al consumo dell'olio d'oliva, di cui all'art. 11 del regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1562/78 del Consiglio del 29 giugno 1978 e del regolamento (CEE) n. 1917/80 del Consiglio del 15 luglio 1980, è concesso, in applicazione della regolamentazione comunitaria specificata in premessa, alle imprese di confezionamento di olio d'oliva riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio del 19 dicembre 1978, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo, è concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 2 del citato regolamento (CEE) n. 3089/78 e degli articoli 1, 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3172/80 della commissione del 5 dicembre 1980, e successive modificazioni ed integrazioni.

Con il riconoscimento è attribuito all'impresa confezionatrice un numero di identificazione, che deve essere apposto a caratteri indelebili e leggibili sugli imballaggi immediati degli olii confezionati, secondo quanto disposto dagli articoli 4 e 6 del citato regolamento (CEE) n. 3172/80.

Le imprese riconosciute hanno diritto all'aiuto al consumo per le quantità di olio di oliva confezionato in imballaggi di contenuto netto pari o inferiori a 5 litri provvisti del numero di identificazione e di un sistema di chiusura irrecuperabile, immesse sul mercato a decorrere dalla data di riconoscimento.

Ai fini di quanto previsto dal precedente comma, è vietata la riutilizzazione degli imballaggi di contenuto netto pari o inferiore a 5 litri. Tuttavia è autorizzato fino al 31 ottobre 1981 il reimpiego degli imballaggi di vetro di contenuto netto pari o inferiore a 5 litri, fermo restando l'osservanza di quanto disposto dal successivo art. 9, lettera *e*).

Art. 3.

Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli, le imprese confezionatrici di olio di oliva devono presentare apposita domanda, redatta in carta da bollo, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale. Copia della stessa deve essere inviata anche all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, che in appresso sarà indicata con la sola sigla AIMA.

La domanda di cui al precedente comma deve contenere:

a) nome o ragione sociale e sede dell'impresa, nonchè eventuale marchio depositato;

b) ubicazione dello o degli stabilimenti di confezionamento, con descrizione dei relativi impianti, precisando la rispettiva capacità di confezionamento espressa in quintali per giornata lavorativa di 8 ore e riferita al confezionamento in imballaggi di contenuto netto fino a 5 litri;

c) specificazione, con relativo indirizzo, del o dei depositi o altri locali fuori stabilimento nei quali vengono immagazzinati gli olii di oliva e gli imballaggi in possesso dell'impresa, ed indicazione degli estremi della denuncia al competente ufficio IVA, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche;

d) dichiarazione di accettazione a sottoporsi a qualsiasi controllo previsto nell'ambito dell'applicazione del regime di aiuto al consumo;

e) impegno a fornire al predetto Ministero dell'industria il listino dei prezzi praticati per gli olii di oliva confezionati ammessi al pagamento dell'aiuto al consumo e a comunicare ogni successiva variazione;

f) impegno a rispettare le condizioni di cui all'art. 2 del regolamento (CEE) n. 3172/80 e successive modifiche ed integrazioni;

g) data di inizio dell'attività di confezionamento dell'olio di oliva;

h) copie del certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato competente per territorio e dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, dalle quali risulti l'esercizio dell'attività di confezionamento.

Nella domanda l'impresa confezionatrice deve, altresì, precisare se svolge anche attività di confezionamento di olii diversi dall'olio di oliva: in caso affermativo deve impegnarsi a tenere per tali olii una contabilità di magazzino separata.

Ogni eventuale, successiva variazione degli elementi contenuti nella domanda e riferiti ai punti *a*), *b*) e *c*), deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed all'AIMA.

Le imprese di confezionamento, che dopo la presentazione della domanda di riconoscimento istituiscono depositi fuori stabilimento, sono tenute a farne immediatamente denuncia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'AIMA, indicando l'indirizzo del deposito e gli estremi della denuncia al competente ufficio IVA.

Art. 4.

Ai fini della concessione dell'aiuto al consumo, le imprese confezionatrici che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui agli articoli precedenti, debbono presentare, in duplice copia, direttamente o a mezzo di raccomandata postale, apposita domanda di aiuto all'AIMA, via Palestro, 81, Roma.

Detta domanda, redatta in carta semplice, deve riferirsi alla totalità dei quantitativi di olio d'oliva confezionati usciti ogni mese dall'impresa, con un minimo di 15 tonnellate.

La domanda deve essere presentata, pena l'irricevibilità, al più tardi entro la fine del secondo mese successivo a quello al quale si riferisce. Qualora non si raggiunga nel mese il quantitativo minimo sopra indicato, i quantitativi relativi al mese in questione saranno riportati a quello successivo fino a raggiungere il suddetto limite. Tuttavia, per i quantitativi di olio d'oliva usciti dall'impresa nell'ultimo periodo della campagna, la relativa domanda di aiuto deve, comunque, essere presentata entro i due mesi successivi allo scadere della campagna stessa.

La domanda deve contenere:

a) il nome e la ragione sociale e la sede dell'impresa di confezionamento;

b) il numero d'identificazione;

c) il quantitativo di olio di oliva confezionato in imballaggi recanti il numero d'identificazione e uscito dall'impresa per il quale viene richiesto l'aiuto; nel caso in cui la domanda si riferisca a più mesi, l'indicazione dei quantitativi di olio d'oliva confezionato e uscito in ciascun mese, per i quali si chiede l'aiuto;

d) una dichiarazione attestante che l'olio in questione è stato venduto ad un prezzo che tiene conto dell'aiuto al consumo.

Alla domanda devono essere allegate le copie a ricalco del riepilogo mensile delle quantità di olio confezionato uscite dall'impresa, di cui alla lettera *h*) dell'art. 9 del presente decreto, nonchè le copie a ricalco dei fogli dei registri di carico e scarico degli olii di oliva sfusi, degli imballaggi, degli olii di oliva confezionati e degli eventuali registri sezionali e registri dei depositi, dai quali risulti il movimento degli olii d'oliva riportati nei riepilogo mensile e, in particolare, di quelli per i quali si chiede il pagamento dell'aiuto.

Nel caso in cui, ai fini ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 del regolamento (CEE) n. 136/66, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1917/80 del Consiglio del 15 luglio 1980, organismi professionali siano riconosciuti, la domanda di pagamento dell'aiuto deve essere presentata all'organismo professionale riconosciuto a cui l'impresa di confezionamento richiedente aderisce o abbia rilasciato apposita delega.

Art. 5.

Il riconoscimento di cui all'art. 11 del regolamento (CEE) n. 136/66, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1917/80, è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, agli organismi professionali rappresentativi a livello nazionale delle imprese di confezionamento di olio d'oliva riconosciute, i quali presentino apposita domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, e siano in possesso dei requisiti stabiliti dal citato regolamento.

Con apposita convenzione da stipularsi tra l'AIMA e gli organismi professionali riconosciuti saranno definite e disciplinate le modalità di svolgimento dei compiti attribuiti dal citato regolamento n. 3172/80 agli organismi stessi, in particolare per quanto concerne la tempestiva verifica dei quantitativi di olio confezionati ed immessi al consumo nonchè gli obblighi e le conseguenze derivanti da eventuali inadempienze.

Art. 6.

Il pagamento dell'aiuto deve essere effettuato entro centocinquanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Il pagamento dell'aiuto viene effettuato, su esplicita richiesta, anteriormente all'espletamento dei controlli presso l'azienda, non appena l'impresa richiedente presenti un documento comprovante l'avvenuta costituzione a favore dell'AIMA di una cauzione di importo corrispondente a quello dell'aiuto, di cui si chiede il pagamento.

La cauzione viene costituita sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito, che risponda ai requisiti di cui all'art. 54 del regio decreto 29 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, oppure mediante polizza assicurativa di istituti di assicurazione riconosciuti.

La cauzione deve avere durata non inferiore a mesi cinque, prorogabile per due mesi ed eventualmente per altri tre se non sono stati effettuati i controlli.

La cauzione viene svincolata dopo che sono stati effettuati i controlli sull'esistenza del diritto all'aiuto di cui si chiede il pagamento. Qualora, a seguito dei controlli effettuati, si accerti l'insussistenza del diritto all'aiuto per la totalità o per una parte dei quantitativi indicati nella domanda, la cauzione viene incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali non è riconosciuto l'aiuto.

Resta altresì ferma in tali casi, anche qualora il fatto costituisca reato, l'applicazione delle altre sanzioni amministrative previste dall'art. 4 della legge 13 agosto 1979, n. 424.

Art. 7.

Ai fini degli adempimenti connessi con il regime dell'aiuto al consumo, per la conversione in chilogrammi dei quantitativi di olio di oliva espressi in litri, si applica il coefficiente fisso di 1 litro = 0,916 kg.

Art. 8.

Lo sconfezionamento di olio di oliva presentato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o eguale a 5 litri, già immesso al consumo, è vietato, salvo autorizzazione preventiva rilasciata dall'AIMA, su domanda dell'interessato. Copia dell'autorizzazione è trasmessa dall'AIMA per i relativi controlli al Servizio repressione frodi del Ministero dell'agricoltura competente per territorio.

L'operatore il quale abbia proceduto allo sconfezionamento dell'olio di oliva di cui al precedente comma, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione o che non sia in grado di fornire la prova della destinazione degli olii di oliva acquistati in imballaggi di contenuto netto inferiore o eguale a 5 litri, è obbligato a versare all'AIMA una somma corrispondente all'importo dell'aiuto al consumo riferito al quantitativo di olio in questione.

Art. 9.

Le imprese confezionatrici di olio di oliva sono obbligate ad istituire, a decorrere dalla data del riconoscimento, apposita contabilità in cui debbono essere riportate:

a) le quantità e le qualità di olio di oliva giacenti, alla data del riconoscimento, presso lo stabilimento di confezionamento o presso i depositi fuori stabilimento.

Dette quantità debbono essere distinte secondo l'origine, tenendo separati i dati relativi all'olio non confezionato da quelli relativi all'olio confezionato, dettagliando per quest'ultimo le quantità stesse secondo i tipi di imballaggio, e giornalmente:

b) le quantità e le qualità delle partite di olio di oliva entrate nell'impresa distinte a seconda che si tratti di olio proveniente dal mercato comunitario o di olio importato dai Paesi terzi, specificando per ciascuna partita se si tratta di olio confezionato o non confezionato.

Nel caso di olio confezionato le quantità debbono essere distinte in relazione ai tipi di imballaggio.

Per ogni partita entrata nell'impresa debbono essere specificati gli estremi della bolletta di accompagnamento, di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1978, con l'indicazione del mittente e del titolo del trasferimento, quando trattasi di olio d'oliva di origine comunitaria, e gli estremi della bolletta d'importazione, quando trattasi di olio di oliva importato da Paesi terzi.

Gli olii di oliva raffinati nella Comunità, ottenuti da olii di oliva lampanti e da olii di sansa di oliva greggi importati da Paesi terzi, possono essere contabilizzati, ai fini dell'aiuto o della restituzione prevista per gli olii comunitari nel caso di destinazione alla fabbricazione di conserve di pesci e di ortaggi, fra gli olii di oliva di origine comunitaria, a condizione che l'importatore abbia espressamente e preventivamente rinunciato allo svincolo della cauzione, costituita all'atto dell'importazione da Paesi terzi, per i corrispondenti quantitativi di olii d'oliva vergini lampanti e di olii di sansa di oliva greggi. La documentazione della rinuncia allo svincolo della cauzione deve essere tenuta a disposizione degli organi di controllo ed i relativi estremi debbono essere citati nei documenti di vendita degli olii d'oliva importati;

c) le quantità e le qualità di olio di oliva confezionate dall'impresa, distinte in relazione ai tipi d'imballaggio;

d) le quantità e le qualità delle partite di olio di oliva uscite dall'impresa, tenendo distinti gli olii d'oliva non confezionati da quelli confezionati e specificando, per ogni partita, gli estremi della bolletta di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1978, con l'indicazione del destinatario e del titolo del trasferimento, quando trattasi di olio d'oliva immesso nel mercato comunitario, o gli estremi del documento di esportazione, ove trattasi di olio d'oliva destinato all'esportazione verso Paesi terzi.

Nel caso di olio d'oliva venduto a diretti consumatori, devono essere indicati i numeri dei fogli del registro dei corrispettivi, di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche, nei quali dette vendite sono registrate. In apposito registro, regolarmente vidimato, dovranno, inoltre, essere riportati i quantitativi di olio di oliva confezionati venduti giornalmente a diretti consumatori con l'indicazione delle generalità ed indirizzo degli stessi;

e) il numero degli imballaggi giacenti nell'impresa, distinti secondo la loro capacità, nonché quelli entrati nell'impresa specificando per ciascuna partita entrata gli estremi della bolletta di accompagnamento di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1978, con l'indicazione del mittente e del titolo del trasferimento.

Con riferimento a quanto disposto dal precedente art. 2, gli imballaggi in vetro restituiti dai clienti in base ad accordo intervenuto in occasione della vendita dovranno essere registrati in apposito bollettario, madre e figlia, debitamente bollato e numerato recante, oltre al numero degli imballaggi restituiti, la data e la firma del cliente. L'impresa è, comunque, tenuta a rispettare le vigenti disposizioni previste in materia ai fini IVA.

Il totale degli imballaggi giornalmente entrati nell'impresa di confezionamento e registrato nel citato bollettario deve essere riportato nella parte del carico del registro degli imballaggi. La tenuta del citato bollettario deve essere denunciata all'AIMA;

f) il numero degli imballaggi immediati utilizzati per il confezionamento dell'olio di oliva, distinti secondo la loro capacità;

g) i movimenti degli olii di oliva trasferiti dall'impresa ai locali di confezionamento e quelli degli olii d'oliva trasferiti da detti locali a depositi fuori stabilimento;

h) un riepilogo mensile delle quantità di olio d'oliva confezionato uscito dall'impresa, evidenziando quelle per le quali sarà presentata richiesta di aiuto.

I depositi fuori stabilimento delle imprese confezionatrici debbono tenere apposito registro, bollato e vidimato a norma di legge, nel quale riportare i dati di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) del presente articolo.

Nel riepilogo mensile di cui alla lettera *h*) debbono essere anche indicate le quantità degli olii d'oliva confezionati uscite dai depositi fuori stabilimento.

Ai fini di quanto disposto nel presente articolo, per impresa di confezionamento si intende lo o gli stabilimenti di confezionamento ed i relativi depositi situati fuori di detti stabilimenti debitamente denunciati ai sensi del precedente art. 3.

Art. 10.

La contabilità, di cui al precedente articolo, deve essere tenuta nei seguenti appositi registri, bollati e vidimati a norma di legge, redatti secondo i modelli approvati, numerati e vistati sul frontespizio, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

registri di carico e scarico degli olii di oliva entrati nello stabilimento allo stato sfuso;

registri di carico e scarico degli imballaggi e degli olii di oliva avviati al confezionamento;

registri di carico e scarico degli olii di oliva confezionati;

registro dei depositi situati fuori stabilimento;

registro dei riepiloghi mensili.

Possono essere utilizzati i registri sezionali per il dettaglio di particolari registrazioni nonchè tabulati dell'elaboratore meccanografico, purché detti registri sezionali o tabulati siano regolarmente vidimati e bollati a norma di legge ed in essi siano evidenziati chiaramente tutti gli elementi richiesti.

L'impiego di detti tabulati e registri sezionali e di eventuali codici deve essere denunciato all'AIMA al più tardi anteriormente alla presentazione della prima domanda di aiuto alla quale detti tabulati e registri sezionali sono allegati.

In caso di uso di registri sezionali o di tabulati, nel registro principale debbono essere riportati i totali giornalieri con l'indicazione dei fogli del registro sezionale o dei tabulati nei quali il dettaglio è specificato. Detti totali possono essere riportati anche con riferimento a periodi superiori al giorno, ma non al mese, a condizione che al momento del controllo possa essere fatta immediata richiesta dei tabulati, da cui risulti il movimento degli olii d'oliva fino alla data del controllo stesso.

Il registro dei depositi deve essere tenuto dall'impresa di confezionamento per ogni deposito, nonchè dai singoli depositi. Tuttavia questi ultimi, qualora siano già obbligati, per altra norma di legge, alla tenuta di appositi registri di carico e scarico bollati e vidimati a norma di legge, sui quali figurino tutte le indicazioni prescritte, sono esonerati dalla tenuta dell'apposito registro, redatto su modello approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La parte dello scarico del registro dei depositi, tenuto dall'impresa di confezionamento per ogni singolo deposito, deve essere aggiornata con i dati provenienti dai depositi stessi almeno una volta al mese.

Le imprese di confezionamento che annotano, ai fini dell'IVA, i quantitativi di olio d'oliva ceduti a privati consumatori nel registro dei corrispettivi, di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono tenute ad evidenziare in apposito sezionale, vidimato a norma di legge, le quantità di olio di oliva cedute giornalmente.

Art. 11.

Le imprese che intendono procedere al confezionamento di olio di oliva, importato da Paesi terzi, in imballaggi di contenuto netto uguale o inferiore a 5 litri, non recanti il numero d'identificazione di cui all'art. 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3172/80, sono tenute a darne comunicazione preventiva all'AIMA, la quale è competente ad effettuare i relativi controlli, limitatamente agli olii d'oliva di cui si intende procedere al confezionamento in imballaggi di contenuto netto pari o inferiore a litri 5.

Dette imprese sono obbligate a tenere una contabilità conforme a quanto disposto dall'art. 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3172/80, anche se non riconosciute ai sensi dei precedenti articoli 1, 2 e 3 del presente decreto.

Le imprese che intendono utilizzare l'olio d'oliva importato da Paesi terzi nella fabbricazione di conserve di pesci o di ortaggi sono tenute a darne, ai fini dei relativi controlli, comunicazione preventiva all'AIMA e a conformarsi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1963/79.

Art. 12.

I controlli presso le imprese confezionatrici di olio di oliva riconosciute comportano anche la verifica sistematica della contabilità di magazzino da parte degli organi di cui al decreto ministeriale 9 novembre 1979, nonchè gli accertamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 31 marzo 1980.

Per le imprese riconosciute che effettuano il confezionamento di olio di oliva e di olio di semi, i controlli possono essere estesi alla contabilità di magazzino ed alla contabilità finanziaria relativa all'attività di confezionamento degli olii diversi dall'olio di oliva.

In caso di dubbio circa l'esattezza dei dati che figurano nella domanda di aiuto, si può procedere ad una verifica della contabilità finanziaria del richiedente e, se del caso, a controlli supplementari presso i fornitori dell'olio all'impresa di confezionamento e presso gli operatori cui è stato consegnato l'olio confezionato.

Qualsiasi altro operatore che acquisti o venda olio d'oliva presentato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o eguale a 5 litri, esclusi i dettaglianti e i consumatori diretti, è tenuto a sottoporsi ai controlli disposti al fine di accertare eventuali operazioni fraudolente.

Agli stessi controlli sono assoggettate anche le imprese di confezionamento di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

L'importazione definitiva di olio di oliva della sottovoce 15.07 A della tariffa doganale comune è subordinata alla presentazione in dogana di apposito certificato rilasciato dall'AIMA, attestante l'avvenuta costituzione da parte dell'importatore di una cauzione a favore dell'AIMA stessa.

L'importo di tale cauzione è pari a quello dell'aiuto al consumo riferito al 100% del quantitativo di olio da importare.

Tuttavia:

per gli olii di oliva di cui alla sottovoce 15.07 A I b) della tariffa doganale comune, originari dai Paesi terzi sotto indicati e trasportati direttamente nella Comunità, il quantitativo per il quale deve essere costituita la cauzione è pari:

per la Turchia all'86%;
per la Grecia, il Marocco e la Tunisia al 91%;
per gli altri Paesi al 97%;

per l'olio di oliva di cui alla sottovoce 15.07 A I c) della tariffa doganale comune il quantitativo per il quale deve essere costituita la cauzione è pari al 78% del quantitativo totale da importare.

Gli importi della cauzione adottati ai termini dell'art. 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3089/78 e successive modifiche e integrazioni, saranno comunicati, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'AIMA ed al Ministero delle finanze.

Il certificato di cui al primo comma del presente articolo, debitamente scaricato dalla dogana, deve essere restituito all'AIMA entro i due mesi dall'avvenuta immissione in libera pratica dell'olio di oliva, anche se parziale.

Art. 14.

La cauzione viene costituita sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito che risponde ai requisiti di cui all'art. 54 del regio decreto 29 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, oppure mediante polizza fidejussoria emessa da istituti di associazione riconosciuti. La durata della cauzione non può essere inferiore a mesi otto.

La cauzione è incamerata quando, salvo casi di forza maggiore, entro sei mesi dalla data di immissione in libera pratica, non è stato presentato l'esemplare originale del certificato attestante che l'olio di oliva messo in libera pratica o un quantitativo equivalente di olio della sottovoce 15.07 A della tariffa doganale comune è stato posto in condizione di non poter beneficiare dell'aiuto sopra citato.

Il certificato è rilasciato:

per quanto concerne gli olii usciti dalle imprese di confezionamento in recipienti di contenuto netto pari o inferiore a 5 litri, non recanti il numero di identificazione, dall'AIMA;

per quanto concerne gli olii esportati dalla Comunità in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5 litri o allo stato sfuso, dalle competenti circoscrizioni doganali sulla base della stessa documentazione richiesta per la concessione della restituzione all'esportazione;

per quanto concerne gli olii di oliva utilizzati nella fabbricazione di conserve di pesci o di ortaggi, dalle circoscrizioni doganali competenti per i controlli richiesti ai fini della restituzione prevista per gli olii di oliva destinati a detti impieghi;

per quanto concerne gli olii importati in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri presi in consegna tali e quali dal commercio al dettaglio o utilizzati ad usi industriali, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Se i certificati sopra indicati sono presentati all'AIMA prima della fine del nono mese successivo alla scadenza dei sei mesi dall'immissione in libera pratica dell'olio di oliva, la cauzione è rimborsata previa deduzione di un importo pari al 10% della cauzione stessa per ogni mese e frazione di mese di ritardo.

Art. 15.

A decorrere dal 1° febbraio 1981 gli olii di oliva, confezionati in recipienti di contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri in provenienza da Paesi terzi, sono ammessi in libera pratica a condizione che sugli imballaggi figurino, in maniera indelebile, indicazioni che permettano di stabilire che l'olio in questione è stato confezionato in un Paese terzo.

All'atto dell'espletamento delle formalità doganali di importazione degli olii di oliva confezionati in recipienti di contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri e provenienti sia da Paesi comunitari che da Paesi terzi, l'importatore è tenuto a fornire alla dogana copia della fattura di acquisto e di altro idoneo documento da cui risultino la quantità, la natura ed il tipo di confezionamento del prodotto importato nonché gli estremi dell'acquirente.

Tale documento, debitamente vistato dalla competente circoscrizione doganale, è da questa trasmesso all'AIMA ai fini dei necessari controlli.

Art. 16.

Le imprese confezionatrici riconosciute sono tenute ad apporre sugli imballaggi, provvisti del numero di identificazione di cui al precedente art. 2 e contenenti olio di oliva confezionato a decorrere dalla data del riconoscimento, una etichetta recante la seguente dicitura « prodotto ammesso a fruire dell'aiuto comunitario per lo sviluppo del consumo dell'olio di oliva ».

L'etichetta di cui al primo comma può essere omessa quando si tratti di olio di oliva destinato all'esportazione.

La dicitura di cui al primo comma deve essere ben visibile e chiaramente leggibile.

Art. 17.

Il decreto ministeriale 27 dicembre 1979 è abrogato a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le disposizioni di cui al presente decreto trovano applicazione per la campagna 1980-81 e per le successive.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1981

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(1340)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 240/81 della commissione, del 30 gennaio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 241/81 della commissione, del 30 gennaio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 242/81 della commissione, del 30 gennaio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 243/81 della commissione, del 30 gennaio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 244/81 della commissione, del 30 gennaio 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 245/81 della commissione, del 30 gennaio 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 246/81 della commissione, del 30 gennaio 1981, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 247/81 della commissione, del 30 gennaio 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 248/81 della commissione, del 30 gennaio 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 249/81 della commissione, del 30 gennaio 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 250/81 della commissione, del 30 gennaio 1981, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 251/81 della commissione, del 30 gennaio 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 252/81 della commissione, del 30 gennaio 1981, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° febbraio 1981, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 253/81 della commissione, del 30 gennaio 1981, che fissa il tasso di restituzione da applicare, con decorrenza 1° febbraio 1981, all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 254/81 della commissione, del 30 gennaio 1981, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° febbraio 1981, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 255/81 della commissione, del 30 gennaio 1981, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° febbraio 1981, a taluni prodotti dei settori di cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 256/81 della commissione, del 30 gennaio 1981, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a decorrere dal 1° febbraio 1981, alle uova e al giallo d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 257/81 della commissione, del 30 gennaio 1981, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 258/81 della commissione, del 30 gennaio 1981, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 259/81 della commissione, del 30 gennaio 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 260/81 della commissione, del 30 gennaio 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 261/81 della commissione, del 30 gennaio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 262/81 della commissione, del 30 gennaio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 263/81 della commissione, del 21 gennaio 1981, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 217/81 e (CEE) n. 218/81 nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 264/81 della commissione, del 29 gennaio 1981, che fissa le qualità di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, che possono essere importate a condizioni speciali per il primo trimestre 1981.

Regolamento (CEE) n. 265/81 della commissione, del 29 gennaio 1981, relativo ai quantitativi di prodotti del settore delle carni bovine originari del Botwana, del Kenia, del Madagascar e dello Swaziland da importare nel 1981.

Regolamento (CEE) n. 266/81 della commissione, del 29 gennaio 1981, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 267/81 della commissione, del 30 gennaio 1981, relativo al rilascio dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni paesi terzi nel corso del primo trimestre 1981.

Regolamento (CEE) n. 268/81 della commissione, del 30 gennaio 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 269/81 della commissione, del 30 gennaio 1981, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso

Regolamento (CEE) n. 270/81 della commissione, del 30 gennaio 1981, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 271/81 della commissione, del 30 gennaio 1981, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 272/81 del Consiglio, del 27 gennaio 1981, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2527/80 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca.

Pubblicati nel n. L 27 *del* 31 *gennaio* 1981.

(32/C)

Regolamento (CEE) n. 273/81 della commissione, del 30 gennaio 1981, recante modifica delle norme comuni di commercializzazione per taluni pesci freschi o refrigerati.

Regolamento (CEE) n. 274/81 della commissione, del 30 gennaio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 3559/73, relativo a disposizioni d'applicazione concernenti la concessione della compensazione finanziaria e dell'indennità nonchè la fissazione dei prezzi di ritiro e la constatazione dei prezzi d'acquisto per determinati prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 275/81 della commissione, del 30 gennaio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1109/71 relativo alle modalità per la determinazione del prezzo d'entrata per taluni prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 276/81 della commissione, del 30 gennaio 1981, che fissa, per i prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A e C, nonchè per taluni prodotti del regolamento (CEE) n. 100/76, sbarcati in zone molto lontane dai principali centri di consumo della Comunità, i prezzi di ritiro validi fino al 31 dicembre 1981.

Regolamento (CEE) n. 277/81 della commissione, del 30 gennaio 1981, che fissa il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato durante il periodo 2 febbraio fino al 31 dicembre 1981 che figura nel calcolo della compensazione finanziaria.

Regolamento (CEE) n. 278/81 della commissione, del 30 gennaio 1981, che fissa i prezzi di riferimento validi fino al 31 dicembre 1981 per i tonni destinati all'industria conserviera.

Regolamento (CEE) n. 279/81 della commissione, del 30 gennaio 1981, che fissa i prezzi di riferimento validi fino al 31 dicembre 1981 nel settore dei prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 280/81 della commissione, del 30 gennaio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2420/79, recante sospensione delle importazioni di calamari o totani congelati.

Regolamento (CEE) n. 281/81 della commissione, del 30 gennaio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2123/80, recante sospensione delle importazioni di calamari congelati (« Loligo » sp. s.).

Pubblicati nel n. L 30 *del* 2 *febbraio* 1981.

(33/C)

Regolamento (CEE) n. 282/81 della commissione, del 2 febbraio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 283/81 della commissione, del 2 febbraio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Pubblicati nel n. L 31 *del* 3 *febbraio* 1981.

(34/C)

Regolamento (CEE) n. 284/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981, relativo alla compensazione del contributo greco all'onere finanziario risultante dal meccanismo finanziario e dalle misure supplementari in favore del Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 285/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1655/76 che proroga il regime derogatorio per le importazioni nel Regno Unito di burro proveniente dalla Nuova Zelanda.

Regolamento (CEE) n. 286/81 della commissione, del 3 febbraio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 287/81 della commissione, del 3 febbraio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 288/81 della commissione, del 3 febbraio 1981, che determina la data limite di entrata all'ammasso del burro venduto a norma del regolamento (CEE) n. 262/79.

Regolamento (CEE) n. 289/81 della commissione, del 2 febbraio 1981, che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2374/79.

Regolamento (CEE) n. 290/81 della commissione, del 3 febbraio 1981, che modifica i relogamenti (CEE) n. 1727/70, (CEE) n. 1728/70, (CEE) n. 2603/71 e (CEE) n. 410/76 ai fini della loro applicazione alla varietà di tabacco Samsun.

Regolamento (CEE) n. 291/81 della commissione, del 3 febbraio 1981, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3034/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che fissa i quantitativi di prodotti di base che si considerano entrati nella fabbricazione di merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80 e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 323 del 29 novembre 1980.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3349/80 della commissione, del 23 dicembre 1980, recante misure transitorie per l'importazione di prodotti del settore delle carni ovine, originari di taluni paesi terzi che fruiscono di trattamento preferenziale pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 351 del 24 dicembre 1980.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 258/81 della commissione, del 30 gennaio 1981, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 27 del 31 gennaio 1981.

Pubblicati nel n. L 32 *del* 4 *febbraio* 1981.

(35/C)

Regolamento (CEE) n. 292/81 della commissione, del 4 febbraio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 293/81 della commissione, del 4 febbraio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 294/81 della commissione, del 4 febbraio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 295/81 della commissione, del 4 febbraio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 296/81 della commissione, del 4 febbraio 1981, che fissa la restituzione all'esportazione dello zucchero candito.

Regolamento (CEE) n. 297/81 della commissione, del 4 febbraio 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 298/81 della commissione, del 4 febbraio 1981, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 299/81 della commissione, del 29 gennaio 1981, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 15.01 A della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 300/81 della commissione, del 29 gennaio 1981, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 04.02 A II della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 301/81 della commissione, del 3 febbraio 1981, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 302/81 della commissione, del 4 febbraio 1981, che ripartisce i contingenti quantitativi comunitari all'esportazione per alcune ceneri e per alcuni residui di rame, nonchè per alcuni cascami e rottami di rame e di piombo.

Regolamento (CEE) n. 303/81 della commissione, del 4 febbraio 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 304/81 della commissione, del 4 febbraio 1981, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3375/80 della commissione, del 23 dicembre 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 355 del 30 dicembre 1980.

Pubblicati nel n. L 33 *del* 5 *febbraio* 1981.

(36/C)

Regolamento (CEE) n. 305/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 3164/76 relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 306/81 della commissione, del 5 febbraio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 307/81 della commissione, del 5 febbraio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 308/81 della commissione, del 5 febbraio 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonchè i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 309/81 della commissione, del 5 febbraio 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 310/81 della commissione, del 5 febbraio 1981, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 311/81 della commissione, del 5 febbraio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 3495/80 relativo a misure transitorie concernenti l'importazione, durante il primo trimestre 1981, di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 312/81 della commissione, del 5 febbraio 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 313/81 della commissione, del 5 febbraio 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 314/81 della commissione, del 5 febbraio 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 315/81 della commissione, del 5 febbraio 1981, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 316/81 della commissione, del 5 febbraio 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 317/81 della commissione, del 5 febbraio 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 318/81 della commissione, del 5 febbraio 1981, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 319/81 della commissione, del 5 febbraio 1981, che modifica l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Pubblicati nel n. L 34 *del 6 febbraio* 1981.

(37/C)

Regolamento (CEE) n. 320/81 della commissione, del 5 febbraio 1981, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 36 *del 9 febbraio* 1981.

(38/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Sesta estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9% - 1975/1990

Si rende noto che il giorno 24 marzo 1981, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle ventiquattro serie del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9%-1975/1990, emesso in base alle leggi 28 luglio 1967, n. 641 e 17 agosto 1974, n. 413 ed al decreto ministeriale 23 giugno 1975.

Il successivo giorno 25, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla sesta estrazione di due serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1981.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1496)

Quarta estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 10% - 1977/1992

Si rende noto che il giorno 24 marzo 1981, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle centocinque serie del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 10%-1977/1992, emesso in base alla legge 17 agosto 1974, n. 413 ed al decreto ministeriale 30 giugno 1977.

Il successivo giorno 25, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla quarta estrazione di otto serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1981.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1497)

Quarta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1976/1987

Si rende noto che il giorno 24 marzo 1981, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento la ricognizione e l'imbussolamento delle sette serie degli speciali certificati di credito 10%-1976/1987, emessi in base al: decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 e decreto ministeriale 15 dicembre 1975; decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 e decreto ministeriale 15 dicembre 1975.

Il successivo giorno 25, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla quarta estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà estratta saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1981.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1498)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « S. Giorgio » di Siliqua in contenitori a base di cloruro di polivinile.

Con decreto 17 febbraio 1981, n. 2099, la S.p.a. Sarda acque minerali, in Cagliari, piazza Costituzione, 2, è stata autorizzata, fino al 31 ottobre 1983, alla vendita dell'acqua minerale naturale « S. Giorgio », di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1923, in contenitori a base di cloruro di polivinile Solvic Benvic Peb 615 e Solvic Benvic Peb 615/B10, della capacità di 2000 ml.

(1305)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Errata-corrige

Nell'allegato al decreto ministeriale 5 febbraio 1981 concernente la classificazione di alcuni prodotti chimici ai fini del trasporto marittimo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 21 febbraio 1981, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

al punto 1), lettere *a*) e *b*), dove è scritto: « ... polialchilenglicoli *esteri* ... », leggasi: « ... polialchilenglicoli *eteri* ... »;

al punto 1), lettera *g*), dove è scritto: « ... (*Cabbrofer*); », leggasi: « ... (*Gabbrofer*); »;

al punto 18), dopo la formula, dove è scritto:

« dove

m = 0,5 + 1,5;
n = 1,0 + 3,0;
r = 0,5 + 1,5. »,

leggasi:

« dove

m = 0,5 ÷ 1,5;
n = 1,0 ÷ 3,0;
r = 0,5 ÷ 1,5. ».

(1431)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a dieci posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI MATERA

Vista l'ordinanza n. 4/1980 del 10 marzo 1980, registrata dalla Corte dei conti di Potenza il 25 giugno 1980, reg. n. 1 Poste, foglio 373, con la quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli, a dieci posti di sostituto portalettere ULA presso la direzione provinciale di Matera;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 30 ottobre 1980, sulla quale è stato pubblicato il bando del suddetto concorso il cui termine di presentazione scadeva il 29 novembre 1980;

Considerati i noti' eventi sismici del 23 novembre 1980 e successivi che hanno interessato la regione Basilicata;

Viste le disposizioni impartite dalla Direzione centrale ULA che con tele n. 27306 del 1° dicembre 1980 protocollo DC/ULA/1100, ha prorogato di giorni sessanta il termine di presentazione delle domande;

Ordina:

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per titoli, a dieci posti di sostituto portalettere presso la direzione provinciale di Matera viene prorogato di sessanta giorni dal 30 novembre 1980 al 28 gennaio 1981.

La presente ordinanza sarà trasmessa alla Corte dei conti di Potenza per la registrazione.

Matera, addì 5 dicembre 1980

Il direttore provinciale: BOLOGNESE

Registrato alla Corte dei conti - Potenza, addì 22 dicembre 1980
Registro n. 2 Poste, foglio n. 57

(1388)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento di venticinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato ai sottufficiali in servizio permanente.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1979, registro n. 14 Difesa, foglio n. 32, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di 25 sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato ai sottufficiali in servizio permanente delle predette armi;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1980, registro n. 9 Difesa, foglio n. 77, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento di venticinque sottotenenti in s.p.e. nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato ai sottufficiali in servizio permanente delle predette armi, indetto con decreto ministeriale 3 maggio 1979, citato nelle premesse:

1) serg. magg. f. De Lorenzis Donato nato il 3 giugno 1946 . . . . punti 28,753
2) mar. ord. g. Onori Tonino nato il 22 luglio 1941 . . . . » 28,393
3) mar. capo a. Chiapparelli Luigi nato il 25 agosto 1942 . . . . » 28,391
4) mar. capo g. Finori Franco nato il 13 settembre 1940 . . . . » 28,360
5) mar. ord. f. Saulle Stefano nato il 30 settembre 1947 . . . . » 28,191
6) serg. magg. g. Di Fidio Angelo nato il 15 febbraio 1948 . . . . » 28,124
7) serg. magg. f. Berardino Francesco nato il 12 dicembre 1950 . . . . » 27,981
8) serg. magg. f. Trotta Pasquale nato il 9 dicembre 1950 . . . . » 27,653
9) mar. ord. a. Tabanelli Gian Paolo nato il 1° agosto 1947 . . . . » 27,569
10) serg. magg. a. Ferroni Augusto nato il 26 dicembre 1951 . . . . » 27,536
11) serg. magg. f. Russo Giacinto nato il 12 marzo 1954 . . . . » 27,521
12) mar. ord. a. Zullo Francesco nato il 25 aprile 1942 . . . . » 27,516
13) serg. magg. f. Pino Pasquale nato il 28 marzo 1948 . . . . » 27,493
14) serg. magg. f. Colella Claudio nato il 9 febbraio 1948 . . . . » 27,302
15) mar. ord. f. Liccardo Carlo nato il 10 dicembre 1944 . . . . » 27,266
16) mar. capo a. Monzillo Giuseppe nato il 2 luglio 1942 . . . . » 27,228
17) serg. magg. f. Di Pilato Domenico nato il 7 marzo 1951 . . . . » 27,040
18) mar. ord. g. Cirillo Gennaro nato il 24 febbraio 1943 . . . . » 27,028
19) serg. magg. f. Piccirillo Carmine nato il 7 dicembre 1955 . . . . » 26,950
20) serg. magg. g. Miccoli Vincenzo nato il 7 luglio 1952 . . . . » 26,931
21) serg. magg. f. Popolare Elio nato il 18 novembre 1947 . . . . » 26,925
22) serg. magg. f. Di Gangi Antonino nato il 28 luglio 1951 . . . . » 26,921
23) serg. magg. f. Piscioneri Renato nato il 27 gennaio 1953 . . . . » 26,913
24) mar. ord. a. Tenze Roberto nato il 18 gennaio 1946 . . . . » 26,905
25) serg. magg. g. Signorino Vincenzo nato il 25 giugno 1953 . . . . » 26,886
26) mar. ord. a. Scalas Marco nato il 26 dicembre 1948 . . . . » 26,884
27) serg. magg. g. Silvi Luciano nato il 1° settembre 1950 . . . . » 26,804
28) serg. magg. a. Mininni Luigi nato il 3 aprile 1952 . . . . » 26,750
29) serg. magg. g. Cappello Mario nato il 27 ottobre 1953 . . . . » 26,708
30) serg. magg. a. Baccarin Mario nato il 28 giugno 1950 . . . . » 26,644
31) mar. ord. a. D'Angeli Marcello nato il 23 agosto 1947 . . . . » 26,396
32) serg. magg. f. Avallone Gianfranco nato il 19 maggio 1950 . . . . » 26,316
33) mar. ord. a. Granato Fabrizio nato il 10 gennaio 1949 . . . . » 26,093
34) serg. magg. f. Ticca Tonino nato il 7 luglio 1950 . . . . » 26,048
35) mar. ord. a. Jannucci Claudio nato il 20 luglio 1942 . . . . » 25,916

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1. serg. magg. f. De Lorenzis Donato . punti 28,753
2. mar. ord. g. Onori Tonino . » 28,393
3. mar. capo a Chiapparelli Luigi . » 28,391
4. mar. capo g. Finori Franco . » 28,360
5. mar. ord. f. Saulle Stefano . » 28,191
6. serg. magg. g. Di Fidio Angelo . » 28,124
7. serg. magg. f. Berardino Francesco . » 27,981
8. serg. magg. f. Trotta Pasquale . » 27,653
9. mar. ord. a. Tabanelli Gian Paolo . » 27,569
10. serg. magg. a. Ferroni Augusto . » 27,536
11. serg. magg. f. Russo Giacinto » 27,521
12. mar. ord. a. Zullo Francesco » 27,516
13. serg. magg. f. Pino Pasquale » 27,493
14. serg. magg. f. Colella Claudio » 27,302
15. mar. ord. f. Liccardo Carlo . » 27,266
16. mar. capo a. Monzillo Giuseppe . » 27,228
17. serg. magg. f. Di Pilato Domenico . » 27,040
18. mar. ord. g. Cirillo Gennaro . » 27,028
19. serg. magg. f. Piccirilli Carmine » 26,950
20. serg. magg. g. Miccoli Vincenzo . » 26,931
21. serg. magg. f. Popolare Elio . » 26,925
22. serg. magg. f. Di Gangi Antonino . » 26,921
23. serg. magg. f. Piscioneri Renato . » 26,913
24. mar. ord. a. Tenze Roberto . » 26,905
25. serg. magg. g. Signorino Vincenzo . » 26,886

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. mar. ord. a. Scalas Marco . . punti 26,884
2. serg. magg. g. Silvi Luciano . » 26,804
3. serg. magg. a. Mininni Luigi » 26,750
4. serg. magg. g. Cappello Mario . . . » 26,708
5. serg. magg. a. Baccarin Mario . » 26,644
6. mar. ord. a. D'Angeli Marcello . » 26,396
7. serg. magg. f. Avallone Gianfranco . punti 26,316
8. mar. ord. a. Granato Fabrizio . » 26,093
9. serg. magg. f. Ticca Tonino . » 26,048
10. mar. ord. a. Jannucci Claudio . » 25,916

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 gennaio 1981

Il Ministro: Lagorio

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1981
Registro n. 3 *Difesa, foglio n.* 45

(1318)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a due posti di consigliere nella carriera direttiva del ruolo amministrativo dell'ispettorato tecnico dell'industria.

Le prove scritte del concorso, per esami, a due posti di consigliere in prova nella carriera direttiva del ruolo amministrativo dell'ispettorato tecnico dell'industria indetto con il decreto ministeriale 23 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1980, registro n. 4, foglio n. 334 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 luglio 1980, n. 181, avranno luogo presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, nei giorni 13 e 14 maggio 1981, con inizio alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, nella sede e nei giorni sopraindicati per sostenere dette prove.

I medesimi riceveranno in tempo utile, a mezzo posta raccomandata, all'indirizzo indicato nella domanda, apposita comunicazione al riguardo, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del predetto bando.

(1414)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
Annuo . . . . **L. 60.000**
Semestrale . . . . **L. 33.000**
Un fascicolo . . . . **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:
Annuo . . . . **L. 22.000**
Semestrale . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810680)